



STUDIO MARCONI & PARTNERS

P.za Matteotti, 7 - 28921 Verbania Intra (VB) - Tel 0323/516491 Fax 0323/515223
Via Marconi, 6 - 28822 Cannobio (VB) - Tel E Fax 0323/70664



CIRCOLARE INFORMATIVA RISERVATA AI CLIENTI DELLO STUDIO

Oggetto: ABBASSATO DA € 2.500 A € 1.000 IL LIMITE PER EFFETTUARE PAGAMENTI IN CONTANTI

Dal 6 dicembre 2011 con l'entrata in vigore del D.L. n.201/11 è sceso da € 2.500 ad € 1.000 il limite al di sotto del quale è ammessa la trasferibilità del denaro contante, degli assegni "liberi" (trasferibili) e dei titoli al portatore di cui all'art.49 del D.Lgs. n.231/07: tale novità ha una serie di implicazioni oltre che su tutti i rapporti commerciali eseguiti mediante pagamenti in contanti anche sull'emissione degli assegni trasferibili bancari e postali, sui vaglia postali e cambiari e sui libretti di deposito bancari o postali al portatore. Non costituiscono infrazione le violazioni riferite alle limitazioni di trasferibilità del denaro contante e dei titoli al portatore commesse nel periodo compreso tra il 6 dicembre 2011 e il 31 gennaio 2012 (comprese tra € 1.000,00 ed € 2.499,99).

Il Legislatore ha nuovamente ridotto (dopo il recente passaggio dalla soglia di € 5.000 a quella di € 2.500 dello scorso 13 agosto 2011) le limitazioni all'utilizzo del contante con annessi risvolti fiscali che riguardano la maggioranza delle imprese e dei professionisti italiani.

Dal 6 dicembre 2011 sono cambiate alcune disposizioni previste dal D.Lgs. n.231/07:

- è introdotto il divieto di pagamento tramite denaro contante, libretto di deposito bancario o postale al portatore, o titoli al portatore fra soggetti diversi per importo pari o superiore a € 1.000;
- gli assegni bancari, postali e circolari e i vaglia postali e cambiari emessi per importo pari o superiore a € 1.000 devono indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il rilascio di assegni bancari, postali e circolari e di vaglia postali e cambiari "liberi" (cioè senza clausola di non trasferibilità) può essere richiesto per iscritto dal cliente, se di importo inferiore ad € 1.000;
- i libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno avere un saldo inferiore a € 1.000. Sarà necessario entro il termine ultimo del 31 marzo 2012 provvedere alla riduzione del saldo ad una somma inferiore a € 1.000 ovvero estinguerli.

Come devono adeguarsi le imprese e i professionisti interessati dai nuovi limiti

Generalmente, dunque, devono oggi ritenersi interessate dalle nuove norme una serie di operazioni frequenti nella pratica commerciale di imprese e professionisti, qualora le stesse siano effettuate per importi superiori a € 1.000:

- ➔ incasso o pagamento delle fatture in contanti;
- ➔ "girata" di assegni senza clausola di non trasferibilità;
- ➔ movimentazioni di contante tra soci e società sia nel caso delle società di persone sia nel caso delle società a responsabilità limitata (prelievo soci, finanziamento, distribuzione di utili, ecc.);
- ➔ donazioni;
- ➔ incasso o pagamento di caparre.

Tali trasferimenti di denaro contante o di titoli al portatore per importi superiori alla nuova soglia di € 1.000 sono vietati anche quando effettuati con più movimentazioni singolarmente inferiori a € 1.000, effettuate in un circoscritto periodo di tempo (7 giorni), ma costituenti un'operazione

unitaria sotto il profilo economico, in quanto movimentazioni artificiosamente frazionate all'elusione della normativa. In ogni caso, quando il frazionamento è connaturato alla natura della movimentazione (ad esempio contratto di somministrazione) oppure è la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti oggetto della movimentazione (ad esempio pagamento rateale), non vi è infrazione.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato che le operazioni di prelevamento e di versamento di denaro contante, agli sportelli di banche o poste, superiori ai limiti imposti dalla normativa non concretizzano "automaticamente" una violazione. Costituisce elemento di sospetto, in generale, il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante e, in particolare, il prelevamento e il versamento di contanti di importo pari o superiore a € 15.000. In ogni caso, gli intermediari finanziari devono valutare con attenzione la natura delle operazioni effettuate dai propri clienti prima di segnalare l'operazione, e raffrontarla con il profilo soggettivo del cliente o dell'effettivo beneficiario dell'operazione.

La segnalazione alle Ragionerie territoriali dello Stato e gli aspetti sanzionatori

In sede di conversione del D.L. n.201/11 è stato previsto che non costituiscono infrazione le violazioni comprese tra € 1.000,00 ed € 2.499,99 commesse nel periodo tra il 6 dicembre 2011 e il 31 gennaio 2012.

A regime, invece, sono stati implementati gli obblighi di comunicazione delle infrazioni a carico dei professionisti, che accertino una violazione nell'espletamento del proprio incarico, e degli intermediari finanziari:

- i professionisti che hanno notizia, nei limiti delle loro attività e dei loro compiti, di infrazioni alle disposizioni che limitano l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore devono riferire entro 30 giorni alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti l'accertata violazione. Sarà poi onere delle ragionerie trasmettere la violazione all'Agenzia delle Entrate che attiverà i controlli fiscali di propria competenza;
- per le infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli simili la comunicazione dell'infrazione sarà effettuata dalla banca o posta che li accetta in versamento o che ne effettua l'estinzione.

Pertanto, si segnala che chi viola la soglia di € 1.000 relativamente alle movimentazioni di denaro contante ovvero omette di inserire la clausola di non trasferibilità o la ragione sociale del beneficiario di un assegno superiore a € 1.000 è assoggettato ad una sanzione pecuniaria che va dall'1% al 40% dell'importo trasferito, con una sanzione minima non inferiore a € 3.000. Oltre alla sanzione pecuniaria è, ora, possibile ricevere anche un accertamento di natura fiscale derivante dalla segnalazione dell'avvenuta violazione effettuata dal professionista o dall'intermediario finanziario.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.